

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 2/2026 del 31 gennaio 2026

Rottamazione Quinques 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità

Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l'avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinques. Con l'approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d'ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d'azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti. Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario.

Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori

L'attuale impianto della rottamazione quinques mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall'analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento "indiscriminato", ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione.

Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all'ambito applicativo:

- la misura riguarda i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell'ambito della precedente Rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025.
- l'adesione permette l'abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell'aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco

Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.

Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il "Prospetto Informativo", un documento essenziale che elenca le cartelle "rottamabili" e il risparmio potenziale. Questa fase è estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l'efficacia dell'intera operazione. La piattaforma digitale facilita l'invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente.

Il rischio decadenza: una trappola per i distratti

Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente "Quater" era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione quinques nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio.

La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione:

1. Mancato pagamento della prima o unica rata: fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l'immediata decadenza.
2. Omissione di due rate: nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell'agevolazione.

3. L'ultima rata: il mancato pagamento dell'ultima rata del piano, a prescindere dal numero di rate totali, causa la decadenza totale.

È fondamentale ricordare che resta valida la cosiddetta clausola di tolleranza dei cinque giorni: un ritardo contenuto entro questo brevissimo lasso di tempo non pregiudica il piano, ma superare anche solo di un'ora il sesto giorno significa veder svanire lo sconto su sanzioni e interessi.

In questo scenario, appare chiaro che la rottamazione non debba essere intesa come una soluzione automatica o puramente burocratica. La complessità della materia e la severità delle conseguenze in caso di errore rendono indispensabile un approccio analitico.

Il contribuente si trova di fronte a un bivio: aderire rischiando di non sostenere i flussi di cassa futuri, oppure valutare con prudenza la propria capacità finanziaria a lungo termine, considerando che sulle rate decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Le scadenze LIPE 2026

Si ricordano le scadenze annuali relative all'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE):

- lunedì 2 marzo 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del quarto trimestre 2025;
- lunedì 1° giugno 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del primo trimestre 2026;
- mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del secondo trimestre 2026;
- lunedì 30 novembre 2026 è il termine ultimo per l'invio dei dati LIPE del terzo trimestre 2026.

Rivoluzione ESG: dal 2026 il profilo di sostenibilità diventa determinante per l'accesso al credito

Dallo scorso **11 gennaio 2026** sono entrate pienamente in vigore le nuove Linee Guida EBA (European Banking Authority), che impongono agli istituti di credito di integrare i rischi ESG (Environmental, Social, Governance) nei propri modelli di valutazione del merito creditizio.

Cosa cambia concretamente?

La sostenibilità diventa un fattore prudenziale. Le banche infatti non valuteranno più solo i bilanci tradizionali, ma analizzeranno la capacità delle aziende di affrontare la transizione ecologica e i rischi climatici.

I punti chiave della riforma includono:

- Analisi di materialità: le banche dovranno valutare sistematicamente come i fattori ESG incidano sulla stabilità finanziaria dell'impresa;
- Piani di transizione: diventano centrali i piani aziendali coerenti con l'obiettivo "net-zero 2050". Non basteranno dichiarazioni d'intento, ma serviranno target misurabili e verificabili;
- Dati strutturati: le richieste di informazioni da parte degli istituti di credito diventeranno più granulari. Sarà necessario fornire dati certi su consumi energetici, emissioni, gestione della supply chain e governance interna.

Il rischio del "Credit Crunch": le imprese più sostenibili godono già oggi di tassi di default inferiori. Al contrario, un'azienda "non sostenibile" o poco trasparente rischia di essere percepita come più rischiosa, subendo un aumento dei tassi di interesse o, nei casi più critici, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti.

In questo scenario, la rendicontazione ESG non è più un adempimento burocratico, ma una leva strategica per garantire la continuità aziendale.

Auto aziendali a uso promiscuo: quando il contributo del dipendente è imponibile

Con Risposta n. 14 del 21 gennaio 2026 l'Agenzia Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale del contributo versato dal dipendente per l'auto aziendale concessa a uso promiscuo, precisando i limiti entro cui può operare l'esenzione Irpef.

Studio Bergamini Associati

commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

Secondo l'Amministrazione finanziaria, solo la quota del costo dell'auto trattenuta direttamente in busta paga può beneficiare dell'esenzione Irpef e solo fino all'importo del fringe benefit convenzionale, determinato sulla base delle tabelle Aci. Diversamente, la parte di costo eccedente, qualora venga recuperata dal datore di lavoro attraverso la riduzione del premio variabile riconosciuto al dipendente, concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le somme che superano tale soglia, infatti, restano escluse dal regime agevolato previsto dall'articolo 51 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente, e sono quindi soggette a tassazione ordinaria.

Il chiarimento trae origine da un'istanza presentata da una società intenzionata a introdurre una nuova "car policy" aziendale denominata "Car Flexi", destinata ai dirigenti. Il progetto prevede la concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali a bassissimo impatto ambientale (elettrici o ibridi plug-in) e la partecipazione integrale del dipendente al costo effettivo dell'auto. Tale partecipazione avviene mediante una trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit, integrata da una decurtazione del premio variabile per coprire l'ulteriore costo di noleggio.

Ex frontalieri, via libera al regime impatriati: cosa dice l'Agenzia Entrate

Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull'accesso al regime agevolato dopo il rientro in Italia.

Con la Risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l'Agenzia Entrate interviene sull'applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, Dlgs n. 209/2023), fornendo chiarimenti rilevanti in relazione alla posizione degli ex frontalieri.

Il caso esaminato riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo aver trasferito la residenza all'estero e iscriversi all'AIRE, ha continuato a svolgere l'attività lavorativa in Italia come frontaliere. Dopo un periodo di residenza fiscale all'estero pari a sette periodi d'imposta, l'istante intende rientrare in Italia e proseguire il rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, chiedendo se tale circostanza consenta l'accesso al regime agevolativo.

Nel fornire la propria risposta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 **non pone condizioni in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo di residenza all'estero precedente al rientro**. Ai fini dell'agevolazione rileva, invece, il rispetto del requisito temporale minimo di permanenza all'estero che, nel caso di attività prestata in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo), è fissato in sette periodi d'imposta.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ha concluso che **l'ex frontaliere può accedere al regime impatriati** e applicarlo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Il portale aggiornato bonusfiscalি.enea.it per i dati 2026

È operativo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscalи.enea.it per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa. L'accesso prevede l'autenticazione tramite SPID o CIE.

Dalla stessa data del 22 gennaio 2026 decorre il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio 2026) e per i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

È possibile accedere al servizio on line solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: online la guida delle Entrate

L'Art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha prorogato a tutto il 2026 il bonus mobili ed elettrodomestici, la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l'etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Alla luce della conferma dell'agevolazione anche per l'anno in corso l'Agenzia Entrate ha aggiornato la relativa [guida](#), con tutte le informazioni utili sulle modalità di fruizione della detrazione, sui requisiti richiesti, sui limiti di spesa e sui pagamenti ammessi.

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

L'intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Per gli acquisti effettuati nel 2026, ad esempio, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

Attenzione: campagna di phishing che sfrutta il logo AdE per rubare le credenziali SPID

È in atto una nuova campagna di phishing realizzata tramite l'invio di email ingannevoli che, sfruttando il logo dell'Agenzia delle Entrate, tenta di acquisire le credenziali di accesso delle identità digitali SPID degli utenti.

Il messaggio email invitano l'utente ad accedere alla propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate e contengono al loro interno un link che reindirizza a un sito creato ad hoc, con una falsa schermata di accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate che riproduce un modulo di login tramite SPID contraffatto.

Viene richiesto all'utente di inserire la password della propria identità SPID, mentre l'indirizzo email della vittima è già precompilato tramite personalizzazione del link. Vedi qui un esempio.

L'Agenzia Entrate, totalmente estranea a queste comunicazioni, raccomanda di prestare la massima attenzione evitando di cliccare sui link riportati e di fornire informazioni personali, procedendo immediatamente alla loro eliminazione.

Cos'è e come utilizzare l'EBITDA Adjusted

Nel panorama economico e finanziario attuale, la capacità di leggere tra le righe di un bilancio non è solo un esercizio per addetti ai lavori, ma una necessità strategica per ogni imprenditore che guardi alla crescita o alla valorizzazione della propria azienda.

Se l'utile d'esercizio resta il traguardo finale, la metrica che oggi domina le trattative di acquisizione e le analisi di redditività, anche delle piccole imprese italiane, è senza dubbio l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) che rappresenta il reddito che l'impresa genera dalla sola gestione caratteristica, al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti. In Italia, questo margine è spesso sovrapposto al concetto di Margine Operativo Lordo (MOL), sebbene esistano sottili distinzioni tecniche.

L'EBITDA non trova una definizione formale nei principi contabili nazionali (OIC) né in quelli internazionali (IAS/IFRS). Viene infatti classificato come un "indicatore alternativo di performance". Nonostante questa mancanza di "ufficialità" normativa, la sua diffusione è capillare poiché permette di confrontare aziende diverse eliminando le variabili legate alle politiche di ammortamento e alla struttura finanziaria.

Tuttavia, nella sua forma "standard", questo indicatore rischia di offrire una visione parziale, se non distorta, della realtà operativa. Ecco perché entra in gioco l'EBITDA Adjusted, uno strumento più sofisticato che mira a "ripulire" la performance aziendale dalle scorie della gestione "straordinaria".

In sede di valutazione d'azienda, specialmente quando si applica il metodo dei multipli di mercato, utilizzare un valore influenzato da eventi eccezionali porterebbe a risultati fuorvianti. Se, ad esempio, un'azienda ha sostenuto costi legali straordinari per una disputa una-tantum, il suo EBITDA standard risulterà penalizzato, penalizzandone la sua valutazione.

L'EBITDA Adjusted interviene proprio per correggere queste distorsioni, con l'obiettivo di presentare un margine "normalizzato", ovvero quello che l'azienda produrrebbe in un regime di normale operatività. Il confine tra una rettifica legittima e un tentativo di abbellimento dei dati è sottile e l'operazione di "adjustment" richiede un'analisi puntuale delle singole voci contabili.

Studio Bergamini Associati

commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

In un contesto di mercato dove la competizione per i capitali è serrata, saper presentare un EBITDA Adjusted solido e difendibile può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un'operazione straordinaria.

In conclusione, l'EBITDA Adjusted non è solo una formula matematica, ma un racconto della salute profonda di un'impresa. Identificare quali voci meritino di essere "normalizzate" richiede non solo una profonda conoscenza degli schemi di bilancio, ma anche una sensibilità interpretativa che solo un professionista esperto può garantire.

Vi invitiamo a contattarci qualora siate interessati ad approfondire queste tematiche e a scoprire come una corretta analisi dei multipli possa influenzare la valutazione della vostra azienda.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 2/2026 del 31 gennaio 2026

Legge di bilancio 2026- Evoluzione della disciplina relativa all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS

La legge di bilancio 2026 introduce rilevanti innovazioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, incidendo in modo significativo sull'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo e sui criteri di individuazione dei datori di lavoro tenuti al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando.

Il quadro normativo previgente

Fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS era disciplinato dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In base a tale impianto normativo, risultavano obbligati al conferimento del TFR maturando esclusivamente i datori di lavoro del settore privato che occupavano mediamente almeno cinquanta dipendenti.

La peculiarità del regime previgente risiedeva nel criterio di determinazione della soglia dimensionale, fondato su un parametro di natura sostanzialmente statica. Per le imprese già esistenti alla data del 31 dicembre 2006, la verifica del requisito occupazionale avveniva sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nel corso dell'anno 2006; per le imprese costituite successivamente, il riferimento era rappresentato dalla media dei dipendenti occupati nell'anno di inizio dell'attività. Tale assetto determinava una cristallizzazione della dimensione aziendale rilevante ai fini dell'obbligo, prescindendo dall'evoluzione occupazionale intervenuta negli anni successivi.

L'obbligo di versamento riguardava il trattamento di fine rapporto maturando dai lavoratori che non avessero espresso la volontà di destinare il proprio TFR a forme di previdenza complementare. Restava escluso dal conferimento il TFR maturato anteriormente all'insorgenza dell'obbligo, che continuava a essere accantonato presso il datore di lavoro. Il sistema così delineato perseguiva finalità di controllo e accentramento delle risorse, ma presentava elementi di rigidità derivanti dall'ancoraggio a parametri storici non sempre rappresentativi della reale dimensione delle imprese.

La nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la legge di bilancio modifica il regime del Fondo di Tesoreria INPS, ridefinendo i criteri di individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR maturando. Il nuovo impianto normativo abbandona il riferimento a parametri storici.

In base alla nuova disciplina, l'obbligo di versamento sorge nel momento in cui il datore di lavoro raggiunge o supera determinate soglie dimensionali, calcolate sulla base della media annua dei dipendenti effettivamente in forza. Tale criterio consente di adeguare l'obbligo contributivo alla reale dimensione aziendale.

La legge di bilancio 2026 prevede, inoltre, un meccanismo di applicazione progressiva delle nuove soglie, introducendo una fase transitoria finalizzata a garantire un graduale ampliamento della platea dei soggetti obbligati. Nel biennio 2026 e 2027 l'obbligo riguarda i datori di lavoro che superano i 60 dipendenti, come media annua dell'anno precedente; successivamente, il parametro dimensionale viene progressivamente ridotto a 50 dipendenti (dal 2028 al 2031) fino a stabilizzarsi dal 2032 a 40 dipendenti, coerente con l'obiettivo di estendere il conferimento del TFR a un numero più ampio di imprese.

Ambito oggettivo dell'obbligo

Anche nel nuovo assetto normativo, il versamento al Fondo di Tesoreria INPS concerne esclusivamente il TFR maturando relativo ai lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto a forme di

Studio Bergamini Associati

commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

previdenza complementare. Resta pertanto fermo il principio della libertà di scelta del lavoratore, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Il conferimento al Fondo di Tesoreria avviene con cadenza mensile, secondo modalità analoghe a quelle previste per il versamento dei contributi previdenziali, e non comporta il trasferimento retroattivo delle quote di TFR maturate anteriormente all'insorgenza dell'obbligo.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.